



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 23 aprile 2012

Prot. n. 1406 **ARA** OR/bk
Circolare pubblica.

Oggetto: obbligatorietà di adozione della PEC.
Sanzioni a carico degli iscritti
inadempienti.
Sanzioni a carico dei Collegi inattivi.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni Regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI
e-mail

e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail

e, p.c. Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

Si viene pubblicamente a rispondere alle più recenti richieste di chiarimenti pervenute relativamente a quanto in oggetto.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ - www.agrotecnici.it

Tel. 0543.720.908 - Fax 0543.795.263 - E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it

SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA - Tel. 06.6813.4383 - 06.6885.2531 - 06.6885.2082

La PEC-Posta Elettronica Certificata è stata introdotta ormai da vari anni e sperimentata in maniera massiccia precisamente dai liberi professionisti iscritti negli Albi, i quali furono i primi ad essere assoggettati all'obbligo di dotarsene, precisamente con l'art. 16 c. 7 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito in legge 28.1.2009 n. 2, con il quale si stabiliva:

“I professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decretato. Gli Ordini e Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta certificata”.

dunque dal 28 novembre 2009 tutti gli iscritti negli Albi (*compresi gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati*) avrebbero dovuto dotarsi di una casella PEC.

Per superare le oggettive difficoltà derivanti da questo nuovo adempimento e per ridurre i costi, lo scrivente Collegio Nazionale decise di dotare gratuitamente agli iscritti all'Albo di una casella PEC e a tal fine ne acquistò un adeguato quantitativo (*in proposito va purtroppo rilevato come, ad oltre due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo, un elevato numero di iscritti all'Albo non abbia ancora richiesto la propria casella PEC, nonostante la stessa sia assolutamente gratuita*).

La scarsa diffusione delle caselle PEC fra gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (*e, per vero, anche fra gli iscritti di altri Albi*) deve imputarsi principalmente al fatto che l'obbligo di dotarsene è visto come una imposizione che gli iscritti evidentemente ritengono inutile o quanto meno non necessaria.

Più recentemente, con l'art. 25 della legge 12 novembre 2011 n. 183, il citato art. 16 della precedente legge n. 185/2008 è stato integrato con l'inserimento del comma 7-bis il quale (*entrato in vigore con il 31 gennaio 2012*) così recita:

“L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente”.

dunque ora a rischiare sanzioni sono gli stessi Collegi provinciali ove non adempiano all'obbligo di creare nei propri siti *internet* un'area riservata dove pubblicare le PEC dei propri iscritti (*i quali evidentemente devono dotarsene*).

Lo scrivente Collegio Nazionale, insieme ai Consigli nazionali di tutte le restanti professioni, partecipa ad un “tavolo tecnico” presso la “DigitPA”, l’Ente nazionale per la digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, ed anche in quella sede ha ripetutamente ribadito la propria posizione, che è la seguente:

- nonostante ogni diversa insistenza, siamo contrari ad introdurre sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti che non si sono ancora dotati di PEC;
- in ogni caso l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati non adotterà di propria iniziativa nessuna misura sanzionatoria, almeno sin quando non vi sia obbligato da una disposizione superiore;
- contemporaneamente, per favorire l’adempimento all’obbligo da parte degli iscritti, sono state acquistate Caselle PEC in numero sufficiente che vengono rilasciate gratuitamente a richiesta degli iscritti nell’Albo;

va tuttavia considerato come questo ultimo aspetto (*la fornitura gratuita di caselle PEC*) renda poco giustificabile il comportamento degli iscritti all’Albo che non se ne dotano e di come inoltre oggi a rischiare provvedimenti sanzionatori siano gli stessi Collegi provinciali, i quali pertanto dovranno utilizzare ogni occasione per invitare i propri iscritti a richiedere la PEC, cominciando con verificare che l’abbiano adottata tutti i componenti il Consiglio provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

E’ appena il caso di ricordare come la PEC sia riconosciuta, a tutti gli effetti, come una raccomandata e pertanto il suo utilizzo sostituisce validamente il cartaceo; essa inoltre è ormai indispensabile per dialogare con le PP.AA. Anche i Collegi provinciali ottengono notevoli vantaggi dal dotare i propri iscritti di una casella PEC, potendo così comunicare con essi con facilità e sicurezza ottenendo anche risparmi considerevoli potendo, ad esempio, evitare con la PEC l’invio delle tradizionali raccomandate di convocazione dell’Assemblea elettorale.

Si ribadisce pertanto l’obbligo dei Collegi provinciali di informare costantemente i propri iscritti della necessità di dotarsi di una casella PEC (potendo scegliere quella gratuita fornita dal Collegio Nazionale ovvero qualunque altra disponibile a pagamento sul mercato) nonché, una volta aperta, di comunicarne l’indirizzo al Collegio provinciale e questo, a sua volta, al Collegio nazionale.

Di questa attività di informazione e sollecitazione i Collegi locali dovranno conservarne prova, e così pure delle risposte ottenute dagli iscritti, essendo questo l’unico mezzo che i Collegi possono opporre a propria tutela di fronte ad eventuali contestazioni che vengano loro mosse (*e che, come detto, possono portare, nei casi più gravi, anche allo scioglimento del Consiglio provinciale*).

Si coglie l'occasione per altresì ricordare come, dal 29 novembre 2011, la PEC sia obbligatoria anche per tutte le imprese iscritte al "Registro delle imprese" presso le Camere di Commercio (*con la sola esclusione delle ditte individuali*) e come, per le imprese inadempienti, già operi una sanzione pecuniaria variabile da 206,00 € a 2.065,00 € *ai sensi dell'art. 2630 c.c.*), dove pertanto non può escludersi che in futuro vengano introdotte sanzioni a carico degli iscritti negli Albi che insistono nel non dotarsi di PEC.

Infine, per quanto riguarda l'eventuale mancanza di un sito *internet* da parte di alcuni Collegi locali (*nel quale pubblicare, in un' Area riservata, l'elenco delle PEC dei propri iscritti*), si precisa che per ovviarvi è in corso di predisposizione un Area riservata nel sito del Collegio Nazionale, con funzioni sostitutive, nella quale saranno pubblicate tutte le PEC degli iscritti all'Albo.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)